COMUNE DI DECIMOPUTZU
Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA: STRAORDINARIA SEDUTA: PUBBLICA

N. 39	OGGETTO:	REGOLAMENTO DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI - APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILATRE il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 19,25 in Decimoputzu nella sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: MUNZITTU ANTONINO. ENA GIAN PIERO, PAU CARMEN. COLLU DONATELLA.. MATTA IVO. SABIUCCIU GIANFRANCO. SECCI ALBERTO. ENA PAOLETTO. MELIS DANIELA. ENA MAURIZIO. MEREU ALFIO. PIRAS MARCO. ENA TONY.

Sono assenti i Sigg. Consiglieri: MOCCI PAOLO. SABIUCCIU IGNAZIO. PODDA FRANCO. MELONI LISETTA.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Sergio Ghiani;

Il Sindaco Sig. Munzittu Antonino assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

L'Assessore Pau relaziona sull'argomento in oggetto, facendo presente che, in adeguamento alle nuove disposizioni legislative, è stato predisposto il regolamento per la disciplina generale delle Entrate Comunali"

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore Pau e sentito l'intervento del consigliere Ena Paoletto;

Vista la bozza di Regolamento per la disciplina generale delle Entrate Comunali";

Visto il DLgs del 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, dal Segretario Comunale;

Con 9 voti favorevoli e 4 astenuti (Ena P.,Ena M., Ena T., Mereu A.);

DELIBERA

Di approvare il "Regolamento per la disciplina generale delle Entrate Comunali" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MUNZITTU

IL SEGRETARIO
GHIANI

Pubblicata per 15 gg. consecutivi con inizio dal 07.01.2004.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:Ghiani

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI DECIMOPUTZU * Provincia di Cagliari * SEGRETERIA

COMUNE DI DECIMOPUTZU

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 39 DEL 23.12.2003

SOMMARIO

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
1	Oggetto e scopo del regolamento.	17	Irrogazione immediata delle sanzioni.
2	Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.	18	Ravvedimento.
3	Forme di gestione.	19	Validità e differimento versamenti.
4	Funzionario responsabile.	20	Rimborsi.
5	Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.	21	Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.
6	Contenzioso tributario – Riscossione coattiva.	22	Compensazione tra crediti e debiti tributari.
7	Disciplina dei controlli.	23	Conto corrente del contribuente.
8	Autotutela.	24	Misura degli interessi
9	Accertamento delle entrate non tributarie.	25	Conciliazione giudiziale.
10	Principi generali.	26	Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche.
11	Informazione del contribuente.	27	Norme finali
12	Conoscenza degli atti e semplificazione.	28	Pubblicità del regolamento e degli atti.
13	Motivazione degli atti – Contenuti.	29	Entrata in vigore del regolamento.
14	Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.	30	Casi non previsti dal presente regolamento.
15	Interpello del contribuente.	31	Rinvio dinamico.
16	Procedimento di irrogazione delle sanzioni		

Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:
   - dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
   - dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2
Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, in conformità ai principi dettati:
   - dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
   - dal D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46;
   - dal D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
   - dal D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;
   - dai DD. Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;
   - dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 , recante:"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
   - da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.

Art. 3
Forme di gestione.

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.

Art. 4
Funzionario responsabile.

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è attribuito al "Funzionario responsabile" del settore "ECONOMICO FINANZIARIO".
2. Il Funzionario è responsabile:
   - del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
   - del rispetto del presente regolamento.
3. Sono di competenza del Funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed al contenzioso.

Art. 5
Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
3. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

Art. 6
Contenzioso tributario – Riscossione coattiva.

1. Sono di competenza del Funzionario Responsabile tutti gli atti relativi al contenzioso.
2. Risulta competenza del Sindaco la rappresentanza dell'Ente in giudizio.
3. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio, chi rappresenta l'Ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato.
4. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri Enti Locali, mediante apposita struttura..
5. Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi, la costituzione in giudizio spetta al concessionario.
6. La riscossione coattiva delle proprie entrate è effettuata dall'Ente secondo le modalità che seguono:
   - **"Decreto ingiuntivo"**, la cui procedura specifica è dettata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
   - **"Ruolo"**, secondo le disposizioni di cui all'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 26 marzo 1999, n. 46, e con le modalità previste dal D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112

Art. 7
Disciplina dei controlli.

1. La Giunta comunale potrà, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno, disciplinare le procedure da seguire per i controlli da valere a decorrere dal 1° giorno dell'anno successivo. Il programma annuale dell'attività di controllo dovrà tenere conto delle scadenze di legge, degli indicatori di evasione/elusione eventualmente disponibili, nonché della capacità operativa dell'Ufficio Tributi in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa, verificata con il Funzionario Responsabile del tributo.
2. Il Responsabile dell'ufficio tributi, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
3. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 8
Autotutela.

1. Il Funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:
   (a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
   (b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
   a) errore di persona o di soggetto passivo;
   b) evidente errore logico;
   c) errore sul presupposto del tributo;
   d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
   e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
   f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
   g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
   h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 9
Accertamento delle entrate non tributarie.

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare: il debitore (persona fisica o giuridica); l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.
2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

Art. 10
Principi generali.

1. Nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto all'art. 1, comma 4, della medesima legge, vengono disciplinati con gli articoli che seguono gli obblighi che il Comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo e di qualsiasi altra singola entrata si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
   - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
   - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
   - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
   - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Art. 11
Informazione del contribuente.

1. L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria e di qualsiasi altra entrata.
3. I rapporti con i cittadini saranno sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Art. 12
Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. I regolamenti dei singoli tributi e di tutte le altre entrate devono obbligatoriamente tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto della legge stessa.
2. Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato nel rispetto delle seguenti modalità:

- apertura, di norma, dell'ufficio tributi tutti i giorni feriali lavorativi per 2 ore con massima possibilità di accesso per i disabili;
- attivazione del servizio telefonico diretto;
- affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale.

3. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari e i regimi agevolativi comunque denominati.
4. Su richiesta, corrispondendone il rimborso, é sempre possibile ottenere, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali ed entrate patrimoniali. Il Comune assicura la trasmissione, entro trenta (30) giorni dalla richiesta alle Associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai Centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, dei regolamenti comunali in materia tributaria o di disciplina delle entrate patrimoniali, le tariffe e le aliquote eventualmente deliberate. Il Comune trasmette altresì ai medesimi soggetti che ne facciano richiesta i pareri emessi dall'esercizio del diritti di interpello, che rivestano interesse generale.
5. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti è attivato un sistema di ricevimento via fax.
6. L'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
7. L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
9. I modelli di denuncia, di dichiarazione, di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.
10. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o alla riscossione coattiva di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia, dichiarazione, comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente, anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 13
Motivazione degli atti – Contenuti.

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti devono comunque indicare:
   a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
   b. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
   c. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

Art. 14
Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una vera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 15
Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. Alla istanza, debitamente sottoscritta, contenente la esatta precisazione del quesito e corredata della documentazione utile alla soluzione dello stesso, il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.
3. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, è nullo.
4. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicata al richiedente e può consentire l'esercizio della ordinaria attività d'accertamento limitatamente ai comportamenti effettuati successivamente alla ricezione della comunicazione dal contribuente stesso.

5. Competente a gestire la procedura di interpello è il Funzionario Responsabile del tributo relativo.
6. Il funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine ordinario di risposta (120 giorni) in capo all'ufficio. Il nuovo termine decorre nuovamente dall'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

Art. 16
Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
(D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

1. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
2. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto (1/4) della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
3. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D. Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
4. L'impugnazione immediata non è ammessa, divenendo quindi improcedibile, qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
5. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 2 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
6. Quando sono state proposte deduzioni, il Responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, ritenendo di non accogliere la difesa degli interessati, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime, così da rendere edotti i soggetti interessati dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento.
7. La notificazione dell'atto di cui al punto precedente deve, obbligatoriamente avvenire nei confronti di tutti i soggetti ai quali sia stato originariamente notificato l'atto di contestazione, indipendentemente dal fatto che solo alcuni di questi abbiano presentato deduzioni difensive

E' da intendersi che il procedimento in esame deve essere obbligatoriamente utilizzato per l'irrogazione delle sanzioni relative a violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (violazioni formali). E' facoltativo l'uso del procedimento di cui al presente articolo per le sanzioni collegate agli omessi versamenti e ritardati versamenti.

In funzione anche di una eventuale migliore difesa in sede processuale è opportuno che il procedimento discusso venga utilizzato in tutti i casi in cui si intendano irrogare sanzioni per violazioni commesse con dolo o colpa grave al trasgressore non coincidente con il soggetto passivo del tributo. Quanto detto, perché il contraddittorio anticipato può consentire di acquisire elementi utili per una più ponderata valutazione in merito proprio alla violazione contestata, rendendo quindi possibili correzioni istruttorie in modo da non esporre il successivo eventuale atto di irrogazione a censure di infondatezza o illegittimità.

Art. 17
Irrogazione immediata delle sanzioni.
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un quarto (1/4) delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.
3. La definizione può essere attuata da ognuno dei soggetti destinatari del provvedimento

Art. 18
Ravvedimento
(D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo11, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
   a) ad un ottavo (1/8) del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
   b) ad un quinto (1/5) del minimo, nei casi di omissione o di errore anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
   c) ad un ottavo (1/8) del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Non è ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.
4. Nel caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento relativo ad una ipotesi di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza entro 20 gg. dalla richiesta di regolarizzazione.

Art. 19
Validità e differimento versamenti.

1. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.
2. I termini per i versamenti relativi a riscossioni gestite in economia diretta dal Comune sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

Art. 20
Rimborsi.

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre (3) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con R.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.
5. Le suddette modalità si intendono applicabili quando i regolamenti inerenti ciascuna entrata non disciplinano l'applicazione del diritto al rimborso stesso.

Art. 21
Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,33.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,33.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 22
Compensazione tra crediti e debiti tributari.

E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme che seguono:

Compensazione verticale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta (30) giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
   - generalità e codice fiscale del contribuente;
   - il contributo dovuto al lordo della compensazione;
   - l'esposizione della eccedenza compensata distinta per anno d'imposta;
   - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero né può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

   La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante il ruolo.

Compensazione Orizzontale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta (30) giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
   - generalità e codice fiscale del contribuente;
   - il contributo dovuto al lordo della compensazione;
   - l'esposizione della eccedenza compensata distinta per anno d'imposta;
   - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero né può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante il ruolo.
4. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente articolo sono indirizzate al Funzionario Responsabile del tributo.

Art. 23
Conto corrente del contribuente

1. In fase di riscossione, per ogni tributo gestito, deve essere inviato ad ogni contribuente, con regolare anticipo rispetto alla scadenza un avviso di pagamento con l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento per esso.
2. In fase di riscossione ordinaria, l'avviso è sempre predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente.
3. Il mancato invio o ricevimento dell'avviso, ovvero l'errata indicazione del dovuto contenuto nello stesso, non esime il contribuente da ogni responsabilità per qualsiasi difetto di pagamento.
4. L'avviso contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito.
5. Il contribuente oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, indipendentemente dall'indicazione contenuta nell'avviso, è tenuto a comunicare all'ufficio tributi interessato gli elementi errati indicati nell'avviso.

Art. 24
Misura degli interessi.

1. La misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale.
2. Per la maturazione degli interessi (giorno/semestre) si fa riferimento a quanto stabilito da ogni legge specifica per tributo.
3. La misura di determinazione di cui al precedente comma 1 si applica ai provvedimenti emessi successivamente all'adozione del presente regolamento

Art. 25
Conciliazione giudiziale.

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs. 546/92.

Art. 26

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche.

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole e professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di lavoro o esercizio delle attività stesse e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene decisa la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificate e dell'oggetto che la riguarda, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio tributi.

Art. 27
Norme finali

1. I regolamenti relativi a ogni singolo tributo possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente Regolamento purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

Art. 28
Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 29
Entrata in vigore del regolamento.

1. In virtù del combinato disposto dell'art. 52, 2° comma, D.lgs. 446/97 e dell'art. 53, comma 16, ultima alinea, della L. 388/2000, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto con riferimento al 1° gennaio 2004.
2. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 30
Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
   a) le leggi nazionali e regionali;
   b) lo Statuto comunale;
   c) i regolamenti comunali specifici per tipo di entrata.

Art. 31
Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

COMUNE DI DECIMOPUTZU - Provincia di Cagliari

N. 4 R.P.

PUBBLICATO all'Albo pretorio di questo Comune

dal 07.01.2004 al 23.01.04

IL SEGRETARIO COMUNALE